

## Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

Verona, 21 gennaio 2022

CIRCOLARE N. 3/2022

A tutte le Aziende  
Loro sedi

### **GREEN PASS SUL LAVORO E ULTERIORI MISURE ANTICONTAGIO - chiarimenti**

#### **OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50**

Il decreto 1/2022 stabilisce l'obbligo vaccinale, **dal 8.01.2022 al 15.06.2022**, per i cittadini residenti nel territorio dello Stato (italiani e stranieri) che abbiano compiuto il **50° anno di età**.

**Dal 15 febbraio 2022**, i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni di età potranno accedere ai luoghi di lavoro SOLO con il "*Super Green Pass*" (c.d. anche "*Green Pass Rafforzato*"), che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale o con la guarigione da contagio. I lavoratori over 50 che non rispettano l'obbligo vaccinale saranno considerati assenti ingiustificati dal lavoro ma con diritto alla conservazione del posto sino al 15.06.2022.

In caso di inosservanza del suddetto obbligo vaccinale, si applica la *sanzione amministrativa* pecuniaria di 100 euro ai soggetti over 50 che si trovano in uno dei seguenti casi:

- a) alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

#### **NOVITA' IN AMBITO SCOLASTICO**

In ambito scolastico il decreto stabilisce delle nuove regole per la gestione dei casi di positività. Nello specifico:

1) nella *scuola dell'infanzia*, in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;

## Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

2) nella *scuola primaria* (scuola elementare):

- con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni);
- in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;

3) nella *scuola secondaria di I e II grado* (media inferiore e media superiore):

- fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2;
- con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe;
- con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

### ULTERIORI MISURE

- **dal 10 gennaio 2022** fino alla cessazione dello stato di emergenza, è richiesto il "Super Green Pass" anche per utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblici (quindi, autobus, tram, metropolitane, treni aerei, navi, ecc.);
- **dal 20 gennaio 2022** servirà il "Super Green Pass" anche per l'accesso a parrucchieri, barbieri e centri estetici;
- **dal 1° febbraio 2022** decorre l'obbligo del "Green Pass Base" - che si ottiene anche con tampone molecolare negativo (validità 72 ore) o con tampone rapido negativo (validità 48 ore) - per accedere a uffici pubblici, servizi postali, servizi bancari, uffici finanziari e alle attività commerciali, ad eccezione di farmacie, alimentari ed altre attività (di soddisfacimento di "esigenze essenziali e primarie della persona"), che saranno identificate con successivo decreto.

## Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

### PROROGA CONGEDI PARENTALI PER FIGLI AFFETTI DA SARS-COV-2

A seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, è stato fissato a tale data il termine per la fruizione del “**Congedo parentale SARS CoV-2**” previsto a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di 14 anni, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità, affetti da SARS Cov-2 o in quarantena da contatto o in DAD (cfr ns/circolare n. 51/2021, paragrafo 1.3)

Il “Congedo parentale SARS CoV-2”, indennizzato al 50%, era stato riconosciuto dal Decreto Fiscale (DL 146/2021 convertito nella Legge n.215/2021) per eventi riferiti al periodo compreso nell’arco temporale 22 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021 e ora, per effetto della proroga dello stato di emergenza nazionale, detto congedo trova applicazione **fino al 31 marzo 2022**.

Ricordiamo che il “Congedo parentale SARS CoV-2” spetta ai lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro, per *figli conviventi minori di anni 14*, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

- della **sospensione** dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- dell’**infezione** da SARS CoV-2 del figlio,
- della **quarantena** del figlio disposta dalla ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto

ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 22 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Si ricorda che, a differenza di quanto previsto per i precedenti congedi parentali legati all’emergenza epidemiologica, la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” previsto dal DL n. 146/2021 non è subordinata allo svolgimento di una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di effettuazione in modalità agile.

Per il **periodo di congedo** in esame, al lavoratore spetta un’indennità a carico INPS pari al **50%** della retribuzione.

Inoltre, preme ribadire che la fruizione con **modalità oraria** del congedo non modifica le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso, che rimane, comunque, indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

L’INPS, con il Messaggio n. 74 dell’8 gennaio 2022, precisa che, fatte salve le indicazioni operative già fornite in merito ai requisiti per la fruizione di tale congedo, alle istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro, nonché alle modalità di presentazione delle

## Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

domande, ogni singola domanda andrà presentata esclusivamente per via telematica, attraverso i canali dedicati.

L'Istituto anticipa che con successivo messaggio verranno rese note le modalità per presentare le domande di congedo da parte dei genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all'INPS e di quelli iscritti alla Gestione Separata

\* \* \*

*Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.*

*Cordiali saluti.*

(dott.ssa Paola Bussinello)

\* \* \*